



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giorgio Arcoleo"

Via Madonna della Via, n. 161 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-27498 Fax 0933-56493

e-mail: [ctic822006@istruzione.it](mailto:ctic822006@istruzione.it) PEC: [ctic822006@pec.istruzione.it](mailto:ctic822006@pec.istruzione.it)

Cod.mecc. CTIC822006

Cod.Fiscale 82002460879

sito web: [www.icarcoleo.gov.it](http://www.icarcoleo.gov.it)

Prot. n. 889/C10 del 13/03/2015

Oggetto: costituzione commissione elettorale d'istituto a norma dell'articolo 15, c. 1 e 2, dell'O.M. n. 7 recante termini e modalità delle elezioni delle Componenti Elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui viene riformato il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, 98, concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 23 *quinquies*, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC e n. 834/2015 REG. PROV. COLL. In data 18 febbraio 2015 in virtù della quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è tenuto a fissare le elezioni delle Componenti Elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

VISTA l'O.M. del 09/03/2015, n. 7, recante termini e modalità delle elezioni delle Componenti Elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – indizione delle elezioni;

### DECRETA

la nomina dei membri della Commissione Elettorale d'Istituto (CEI) a norma dell'art. 15, c. 1 e 2, dell'O.M. del 09/03/2015, n. 7, come di seguito costituita:

Prof. BARBAGALLO Orazio – Dirigente Scolastico – membro di diritto;

Prof.ssa MARINO Maria Vittoria – Componente Personale Docente;

Prof.ssa FIORITO Giovanna - Componente Personale Docente;

Sig.<sup>ra</sup> RIZZO Anna Maria – Componente Personale ATA;

Sig. SPITALE Michelangelo, componente Personale ATA.

Si evidenzia che la commissione elettorale di istituto (artt. 15 e 16 dell'O.M. n. 7 del 09/03/2015):

- si insedierà giorno 14/03/2015 e di questa operazione verrà redatto processo verbale;
- sarà presieduta da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario saranno svolte da un membro designato dal presidente;
- rimarrà in carica tre anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo;
- potrà deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevarrà il voto del presidente).

I membri delle commissioni non possono essere inclusi in liste di candidati a norma dell'art. 17 dell'O.M. n. 7 del 09/03/2015.

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Orazio Barbagallo)